# Geom. ALBERTO GIORGINI

c.f. GRG LRT 84R04 E783F - P.I. 01618640435 - Ufficio: Via Mazenta nº 14 - 62100 MACERATA - Tel/Fax 0733/30310 E-mail: albertogiorgini@hotmail.it Posta Certificata: alberto.giorgini@geopec.it

# TRIBUNALE DI MACERATA

# PROCEDURA ESECUTIVA Nº 19/2019 riunita alla nº 169/2018

CREDITORI PROCEDENTI : UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. E

B.C.C. RECANATI E COLMURANO

SOCIETA' COOPERATIVA

DEBITORE ESECUTATO : S.R.L.

# FASCICOLO 1 – LOTTO N° 1-

Terreno in parte ubicato in Pollenza, via dell'Industria

C.T. Foglio 40, p.lla 283

# ALLEGATO "C"

# CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA E DOCUMENTAZIONE URBANISTICA

Il C.T.U. (Geom. Alberto Giorgini)

# COMUNE DI POLLENZA

### provincia di Macerata settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - http: www.comune.pollenza.mc.it tel.0733/548713-17-18-19-20; e.mail: responsabileutc@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it

Prot. nº 460

Pollenza, lì 10/01/2023

C.D.U. N° 1 - 2023

Marca da bollo € 16,00 ID n. 01210535884606 del 03/01/2023

# IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

In esito alla richiesta pervenuta in data 04/01/2023 ed assunta al prot. n° 133 del sig. **Giorgini Alberto - (Cod. Fiscale GRGLRT84R04E783F)**, residente a MACERATA (MC) (cap 62100) in Via Arcangeli 10, in qualità di CTU (Proc. Esec. n. 19/2019 – Tribunale di Macerata);

Visto il vigente P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. approvato con atto di G.P. n. 366 del 13/11/2001 e le successive varianti approvate;

Visto il P.A.I. approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004;

Visto l'aggiornamento 2016 del P.A.I adottato con D.G.R. n. 982 del 08/08/2016;

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e per gli usi previsti da tale normativa;

# CERTIFICA

che le area distinta al catasto di questo Comune al foglio e mappale sotto indicato risulta avere le seguenti destinazioni urbanistiche:

Foglio 40 n. 283 (parte) ha destinazione ZONE MISTE PRODUTTIVE-RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DM - ART. 19bis;

Foglio 40 n. 283 (parte) ha destinazione ZONE AGRICOLE NORMALI - ART. 26;

Foglio 40 n. 283 (parte) ha destinazione ZONE DI RISPETTO - ART. 44.

# ATTESTA INOLTRE

che ai sensi del P.A.I., le particelle di cui sopra non ricadono all'interno di alcuna area interessata da fenomeni gravitativi o da esondazioni;

che ai sensi dell'aggiornamento 2016 del P.A.I. adottato, le particelle di cui sopra non ricadono all'interno di alcuna area interessata da fenomeni gravitativi o da esondazioni.

Il Responsabile del Settore B Ing. Federico Canullo

Documento informatico firmato digitale ai sensi del D.Lgs 82/05, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma olografa

Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente per le aree con le destinazioni sopra individuate:

#### Art.19bis Zone miste produttive-residenziali di completamento DM

[1] Le zone miste produttive-residenziali di completamento sono destinate alla conservazione e all'ampliamento degli impianti produttivi esistenti e alla costruzione di nuovi impianti produttivi, nei limiti previsti dal presente articolo. In tali zone è previsto l'insediamento di edifici ed attrezzature per l'industria manifatturiera, industrie della costruzione, artigianato produttivo e comunque artigianato non inseribile nelle zone residenziali. Tutti i nuovi insediamenti e le modifiche di quelli esistenti dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico da accertare mediante idonea relazione tecnica, a firma di professionista specializzato in materia, da sottoporre a specifico parere di conformità da parte degli organi competenti (A.U.S.L. – A.R.P.A.M.).

[2] Oltre a tali opere è consentita l'installazione di mostre, uffici, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti, nonché l'edificazione di abitazioni per il titolare e per il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione degli impianti. In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive come definiti all'art.22.

[3] Il PIANO si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

a.	Indice di densità fondiaria produttiva	Ir	=	2,00	mc/mq
b.	Indice di densità fondiaria residenziale	Ir	=	0,50	mc/mq
C.	Altezza massima	$H_{max}$	=	8,00	ml
	(escluse sovrastrutture, silos, serbatoi e attrezzature varie)				
d.	Distanza minima dai confini	Dc	=	5,50	ml
e.	Distanza minima dai fabbricati	$\mathbf{D}_{\mathbf{f}}$	=	11,00	ml
f.	Distanza minima dalle strade	$D_s$	=	7,50	ml
g	Superficie coperta massima	Sc	=	50%	
	(5/10 della superficie lotto)				
h.	Superficie massima del lotto	Smar	=	2 000	ma

[4] I laboratori ed i locali connessi all'attività produttiva in genere, possono essere collocati preferibilmente al piano terra degli edifici ma anche ai piani superiori, con relativo vincolo di destinazione, mentre gli alloggi possono essere previsti esclusivamente ai piani superiori.

[5] Inoltre i nuovi interventi dovranno prevedere:

- a. un'accurata regimazione delle acque meteoriche, ivi comprese quelle di gronda e quelle derivanti da strade e piazzali anche se destinati allo stoccaggio di materiali;
- l'armonico inserimento nell'ambiente con apposito studio e la creazione di opportune alberature atte a ridurre al minimo l'impatto visivo degli impianti produttivi e a mitigare gli effetti prodotti sul microclima dalle aree impermeabilizzate;
- la sistemazione delle aree libere di pertinenza garantendo un indice di permeabilità del suolo non inferiore al 40% della superficie non edificata;
- d. l'uso di materiali di finitura e di coperture che ben si inseriscono con l'ambiente circostante;
- e. uno studio particolare delle insegne esterne sia per il giorno che per la notte.

[6] Prescrizioni Particolari:

N.7

Nel	le zone miste produttive-residenziali in località Casette Verdini (area	e in loc.	Rambon	a l'edificazi	one è consentita con i seguenti indici:
a	Indice di edificabilità	Ir	=	3,00	mc/mq
	(di cui fino ad un massimo di 0,50 mc/mq per residenza)				U03544(SV.04)
b	Altezza massima	Hmax	=	10,00	ml
	(escluse sovrastrutture, silos, serbatoi e attrezzature varie)				
C	Distanza minima dai confini	$\mathbf{D}_{\mathrm{c}}$	=	5,50	ml
d	Distanza minima dai fabbricati	$\mathbf{D}_{t}$	=	11,00	ml
e	Distanza minima dalle strade	$D_s$	= :	7,50	ml
f	Superficie coperta massima	Sc	=	60%	
	(6/10 della superficie lotto).				
g	Superficie massima del lotto	Smax	=	2.000	mq

Qualora si renda necessario prevedere, per le esigenze di sviluppo della ditta insediata, una maggiore volumetria produttiva si può procedere all'accorpamento di non più di due lotti contigui; in tal caso il limite relativo alla superficie coperta massima si riduce a 5/10.

I progetti di ampliamento in loc. Rambona sono subordinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e riqualificazione dell'alveo del corso d'acqua nonché al recupero ed al potenziamento della vegetazione ripariale.

N.20 Per la zona DM di Casette Verdini corrispondente all'ambito dell'ex lottizzazione artigianale Costa Andrea, compresa tra via Luciani e via Vecchietti, al posto di quelli riportati al precedente terzo comma trovano applicazione gli indici e parametri urbanistici della predetta lottizzazione:

a	Indice di edificabilità	Ir	=	3,00	mc/mc
b	Altezza massima	Hmax	=	12,00	ml
	(escluse sovrastrutture, silos, serbatoi e attrezzature varie)				
C	Distanza minima dai confini	$\mathbf{D}_{c}$	=	7,50	ml
d	Distanza minima dai fabbricati	Dr	= :	15,00	ml
e	Distanza minima dalle strade	$D_s$	=	10,00	ml
g	Superficie minima del lotto	Smin	=	1.500	mq

In tale zona gli indici relativi alla superficie coperta Sc e alla massima superficie del lotto Smax indicati al precedente terzo comma nonché le prescrizioni del quarto comma possono inoltre essere disapplicati.

### Art.26 Zone agricole normali

- [1] Nelle zone agricole normali sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultano necessarie per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo ed in particolare:
  - a. abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
  - b. ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
  - attrezzature e infrastrutture necessarie per diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
  - d. edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
  - serre;
  - f. costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  - g, edifici per industrie forestali;
  - opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole, vale in particolare quanto disposto al successivo art.51bis.
- [2] Nessun'altra nuova costruzione può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per gli insediamenti di industrie nocive speciali (DN) e di rottamazione (DR) e per gli allevamenti industriali individuati in apposite zone.
  - [3] L'inserimento di nuovi insediamenti di cui al comma precedente può avvenire solo dietro variante al P.R.G.
  - [4] Sono comunque vietati, fatto salvo quanto previsto nel PRG, i seguenti interventi:
  - per gli elementi diffusi del paesaggio agrario (querce e alberature protette in genere, alberature e siepi stradali e poderali, vegetazione ripariale, macchie e boschi residui) qualsiasi intervento di distruzione o manomissione, fatta salva la manutenzione ordinaria e quanto espressamente previsto nella legislazione nazionale e regionale di settore.
- [5] Nelle aree individuate dalla tavola 5 "Carta delle pericolosità geologiche" dell'indagine geologica allegata al PIANO come "Aree instabili o potenzialmente instabili" ed "Aree in erosione concentrata" valgono le prescrizioni dettate dal quinto comma del successivo art.49.

### A Nuove abitazioni

[1] Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia

coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola.

[2] Nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincoli di parentela o affinità, impegnati direttamente nell'attività agricola e le persone a loro carico.

- [3] Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, punto 4), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, e dall'articolo 30 delle presenti norme di attuazione, per ogni impresa agricola sprovvista di casa colonica è consentita la costruzione di un solo fabbricato, costituito anche da più unità ad uso residenziale, il cui volume complessivo va commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice, senza mai superare i 1.000 mc. fuori terra.
- [4] La realizzazione o la successiva trasformazione di una o più unità immobiliari ad uso residenziale risulta ammissibile, previo versamento degli oneri concessori di cui agli art. 3, 5, 6 e 10 della legge 28/1/1977 n.10, qualora venga effettuata per soggetti legati a vincolo di parentela o affinità fino al 2° grado con l'imprenditore agricolo a titolo principale.
  - [5] Le nuove costruzioni devono avere le seguenti caratteristiche:
  - altezza massima di ml. 7,50 misurati a valle per i terreni in declivio;
  - b. distanza minima dai confini di ml. 20.
    - [6] Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti della proprietà originaria avvenuti nei cinque anni precedenti.

#### B Patrimonio edilizio esistente

- [1] Per ogni impresa agricola già provvista di abitazione, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza accertata con verifica tecnico-sanitaria, la ricostruzione, previa demolizione, dell'edificio preesistente, nei limiti di cui al precedente articolo. Per gli interventi di ampliamento non si osservano le distanze minime previste per le nuove abitazioni di cui al comma precedente.
- [2] La costruzione di una nuova abitazione senza la demolizione dell'edificio preesistente, è consentita a condizione che quest'ultimo venga destinato, tramite vincolo da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del Comune e a spese dell'interessato, ad annesso agricolo a servizio dell'azienda.
  - [3] Quando gli interventi di recupero e ampliamento riguardano edifici di valore storico e architettonico, si applicano le disposizioni di cui al successivo art.33.
- [4] La realizzazione, per le esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, di nuove abitazioni o l'ampliamento delle esistenti può avvenire anche attraverso la trasformazione di annessi agricoli riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art.30 della legge regionale 42/1977 sulla base di una dettagliata relazione generale che evidenzi la situazione dell'azienda.
- [5] Negli edifici rurali esistenti in zone agricole sono comunque consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.
- [6] Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme possono essere oggetto degli interventi di recupero anche se di dimensioni superiori a mc.1.000 e purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione totale.
- [7] La variazione delle destinazioni d'uso sono ammesse, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.10 della legge n.10 del 28/1/1977, a condizione che gli edifici stessi non siano più utilizzati per la conduzione del fondo previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art.30 della legge regionale 42/1977 sulla base di una dettagliata relazione generale che evidenzi la situazione dell'azienda.
  - [8] Per gli edifici esistenti sono considerate destinazioni ammissibili l'uso residenziale, previa iscrizione al catasto urbano degli ex fabbricati rurali.
- [8bis] È ammesso il cambio di destinazione a civile abitazione degli ex accessori agricoli esistenti non più funzionali all'attività agricola purché sia verificata la dotazione di infrastrutture e servizi o sia presentato impegno alla loro realizzazione qualora mancanti o insufficienti ed a condizione che gli stessi abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:
- siano stati oggetto di condono edilizio con pratica definita regolarmente;
- siano stati oggetto di concessione edilizia;
- siano riportati nella mappa catastale originaria del 1942;
- siano realizzati originariamente in muratura in epoca antecedente al 1942, previa dichiarazione del tecnico progettista redatta in forma di perizia giurata, a condizione comunque di garantire il rispetto dell'indice di edificabilità di 0,03 mc./mq. rispetto al terreno di proprietà.

  È comunque vietata la trasformazione in civile abitazione di fienili non tamponati.
- [9] Qualora l'edificio non risulti classificato come di "valore storico ed architettonico", in caso di ristrutturazione può accorpare il volume risultante dalla demolizione degli accessori colonici al fine di consentire un miglior utilizzo dell'organismo complessivo, se previsto dal censimento dei fabbricati rurali.
- [10] Negli edifici utilizzati per attività agrituristiche, secondo quanto previsto dalla legge n.730 del 5/12/1985 e dalla legge regionale n.25 del 6/6/1987, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero secondo il disposto dell'art.31 della L.457/78.
- [11] Le abitazioni rurali esistenti trattenute dai soggetti che abbiano posto a disposizione le proprie terre per gli scopi di ristrutturazione di cui all'art.37 della legge n.153 del 9/5/1975 per la riforma dell'agricoltura, possono essere sottoposte agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia con un aumento di volumetria non superiore al 20%.
  - [12] Gli interventi tendenti al recupero del patrimonio edilizio esistente sono considerati inclusi nel programma pluriennale di attuazione.
- [13] Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recupero e le sistemazioni esterne, dovranno comunque essere eseguiti con tipologie, materiali, piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. Vedi scheda per la tipologia degli insediamenti rurali e scheda del censimento se esistente.

# C Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola

- [1] Le attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola devono avere le seguenti caratteristiche:
- a. una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell'impresa e comunque non superiore a mq.200, salvo maggiori esigenze documentate nel piano o nel programma aziendale.
- essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno ml.10;
- svilupparsi su un solo piano fuori terra e rispettare l'altezza massima di ml.4,50, con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su una altezza massima di ml.5.50 misurati a valle;
- d. avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq. nel caso in cui siano separate dalle abitazioni, e rientrare nella cubatura massima ammessa per l'edificio adibito ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell'ambito di quest'ultimo;
- e. essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d'uso, che non consentano la trasformazione delle stesse destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa vigente e secondo le indicazioni di cui alla tavola "tipologie in zone rurali".
- [2] Sono inoltre da considerarsi nell'ambito delle attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola anche quei locali necessari per la dotazione infrastrutturale degli agriturismi gestiti da parte di imprenditori agrituristici iscritti negli elenchi regionali. In particolare possono quindi essere realizzati, al di fuori degli ambiti di tutela integrale così come delimitati nella tavola 3 delle tutele attive individuate con l'adeguamento del PRG al PPAR, locali tecnici (spogliatoi, impianti, deposito attrezzi, ecc...) a servizio di impianti sportivi (campi da tennis, da calcetto, piscine ecc...) strettamente connessi con l'esercizio dell'attività di turismo rurale (agriturismo, country house, bed and breakfast) purché di superficie non superiore a mq.100 e nel rispetto degli altri parametri urbanistico edilizi specificati al comma precedente il tutto comunque nel rispetto della legge n.96 del 20/02/2006 "disciplina dell'agriturismo"

## D - Costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo

- [1] Le nuove costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla legge regionale n.6 del 6/2/1978 e successive modifiche ed integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi del D.Lgs.n.152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
  - [2] Le costruzioni per allevamenti devono avere le seguenti caratteristiche:
  - essere protette da una zona circostante, con recinzioni ed opportune alberature, di superficie pari a quella degli edifici da realizzare moltiplicata per 5;
  - b. rispettare le seguenti distanze minime: dai confini di ml. 40; dal perimetro dei centri abitati di ml.500 estesa a ml.1.000 per gli allevamenti di suini; dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di ml.100;
  - svilupparsi su un solo piano fuori terra e rispettare l'altezza massima di ml. 4,50 misurata a valle per i terreni in declivio; sono fatte comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche;
  - d. avere un volume massimo non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,5 mc/mq.
- [3] I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a ml.100 dalle abitazioni e dai confini e devono essere realizzati all'interno della zona di protezione di cui alla lettera a) del comma precedente.
- [4] Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso-superficie stabilito dal vigente regolamento sulla fertirrigazione.

#### E Serre

- [1] Sono considerate serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, e destinati esclusivamente a colture specializzate.
- [2] Le serre si distinguono in:
- serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell'anno e, pertanto, con copertura solo stagionale;
- b. serre destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con coperture stabili.
- [3] La realizzazione delle serre di cui alla precedente lettera a), può avvenire in qualunque area compresa nelle zone agricole ed è subordinata ad autorizzazione edilizia.
- [4] Le serre di cui alla precedente lettera b), possono essere realizzate in qualsiasi area compresa nelle zone agricole in base a concessione edilizia ai sensi della legislazione vigente e dietro impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto per dieci anni tramite vincolo di destinazione da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del Comune e a spese dell'interessato.
  - [5] Le serre con copertura stabile devono altresì rispettare un indice massimo di utilizzazione fondiaria di 0,5 mc/mq.
  - [6] Entrambi i tipi di serre devono avere le seguenti caratteristiche:
- a. distanze minime non inferiori a ml. 5 dalle abitazioni esistenti nello stesso tondo e a ml. 10 da tutte le altre abitazioni;
- b. distanze minime non inferiori a ml. 5 dai confine di proprietà.
- F Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le industrie forestali.
- [1] Le nuove costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole.
- [2] Tali costruzioni devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla legge regionale n.6 del 6/2/1978 e successive modifiche ed integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione e sulla base di un piano aziendale o interaziendale da sottoporre al parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art.30 della legge regionale n.42/1977 e devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. avere un volume non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 1 mc/mq;
- b. osservare le distanze minime dai confini di ml. 20 e dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale di ml. 10.
- [3] La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni di cui ai punti A, B, C, D, E, F devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare alla domanda di concessione edilizia.
- [4] Sono esonerati dalla presentazione del piano aziendale, e devono presentare una semplice relazione illustrativa da sottoporre al parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art.30 della legge regionale n.42/1977, i soggetti che, pur non risultando imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della legislazione vigente, esercitano le attività di cui al precedenti punti D, E, ed F.
- [5] Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1/4/1968, in relazione all'importanza delle stesse salvo per le serre con copertura stagionale ed i casi previsti dalla legge regionale n.25 del 21/5/1975.
- [6] Nelle zone dichiarate sismiche si osservano per le altezze e le distanze tra i fabbricati, le norme più restrittive eventualmente stabilite dalla legislazione vigente.

#### G Prescrizioni particolari:

N.481

#### Art.44 Zone di rispetto

- [1] Nelle zone di rispetto sono inibiti ampliamenti e nuove costruzioni salvo quanto appresso specificato.
- [2] Nelle fasce di rispetto stradale corrispondenti alla profondità prevista dal D.M.n.1404 del 1/4/1968, per gli edifici esistenti è consentito un aumento una tantum della superficie massima di mq.30 di cui alla legge regionale n.34 del 21/5/1975, ferme restando le prescrizioni per i fabbricati di interesse storico, artistico o tipologico di cui al precedente art.33.
- [3] Nelle altre zone di rispetto è consentita la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, nei limiti della normativa delle zone rurali di cui al Capo IV. In particolare è ammessa, per gli edifici compresi all'interno delle zone di rispetto dell'acquedotto, la loro ristrutturazione mediante demolizione e delocalizzazione in aree anche se non direttamente confinanti purché limitrofe ovvero separate da strade o corsi d'acqua.
- [4] Le superfici delle zone di rispetto possono essere valutate al fine della densità fondiaria per la costruzione di edifici in zone rurali, nonchè al fine della densità territoriale se rientranti nel perimetro di lottizzazione o di piano particolareggiato indicato nel PIANO.
- [5] In margine alle strade statali, statali declassificate, regionali e provinciali anche entro le fasce di rispetto, è consentita la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli, ed alle attività economiche ad esse connesse.
  - [6] L'edificio di servizio alla stazione di rifornimento carburante, costruita su di un solo piano rispetta i seguenti indici:

a)	Indice di fabbricabilità	Ir.	. =	0,8	mc/mg
b)	Altezza massima	Hmax	=	4,50	ml.
c)	Distanza dai confini	Dc	=	5,00	ml
d)	Distanza da fabbricati (esterni impianto)	Df	=	20,00	ml
e)	Distanza dalle strade	Ds	=	1/2 Dcds	
17.	(metà della distanza prevista dal Regolamento del Nuovo Codice	della Strada, D.P.R.:	n.495/	1992)	
f)	Superficie coperta	Sc	=	30%	
g)	Superficie del lotto				
	i) minimo	Simin	=	1.000	mq
	ii) massimo	C.	_	3 000	ma

contribuiscono al calcolo della superficie coperta gli edifici che compongono l'impianto, i box auto, le strutture fuori terra o seminterrate con qualsiasi funzione.

- [7] Sono destinazioni d'uso compatibili, ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs.n.32 del 11/2/1998, edicola, tabaccheria, bar, ristorazione, minimarket (tipo autogrill), autoaccessori (autoricambi), autoficina (gommista, elettrauto ecc.).
- [8] All'interno del centro urbano gli impianti non dovranno essere posti ad una distanza inferiore di Km.1,5, mentre per quelli esterni vale la distanza minima per i nuovi accessi previsti dal Codice della Strada.
  - [9] Nei centri urbani valgono i seguenti parametri:

	[7] Nei centri urbani vaigono i seguenti parametri.				
a)	Altezza massima	$H_{max}$	=	4,00	ml.
	(con esclusione di pensiline e insegne pubblicitarie)				
b)	Distanza dai fabbricati	Dr	i = i	10,00	ml
	(salvo prescrizioni più restrittive di altre norme)				
c)	Distanza dalle strade	$D_s$	=	5,00	ml.
d)	Superficie coperta	Sc	=	100,00	mq

[10] Per tutti valgono i seguenti ulteriori parametri: distanza dalle curve ml.20.00; distanza dagli incroci ml.30.00; piazzola di sosta autonoma e distinta dalla sede stradale e dai marciapiedi; vietata ogni installazione all'interno del Centro Storico.

[11] Le zone verdi di rispetto di proprietà privata poste tra le aree produttive (industriali, artigianali e commerciali) e le strade potranno essere sistemate a giardino o a parcheggio purché piantumate (un albero ogni due auto) al fine di garantire il massimo decoro nella percezione dell'area dalla strada. Tali aree possono essere recintate nel rispetto della visibilità stradale e delle distanze dettate dal nuovo codice della strada e dietro assenso dell'ente proprietario della strada. I lavori di sistemazione debbono essere subordinati alla stipula di un atto d'obbligo unilaterale nel quale il proprietario si impegna, in caso di esproprio, a non chiedere alcun compenso per i lavori sostenuti e per il maggior valore assunto dall'area.

[12] Non sono ammessi piazzali di stoccaggio di materiali di qualsiasi genere che possono recare pregiudizio alla visibilità o al decoro della zona.

comma e prescrizione speciale inseriti con del.C.C. n. \_\_\_ del \_\_/11/2021, SUAP 96/2020.



